



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 febbraio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dr.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **HAPPY WEAR SPA in liquidazione e in fallimento**, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per la HAPPY WEAR SPA in liquidazione e in fallimento, il Curatore Fallimentare Lauretta Pol Bodetto, assistito dal Consulente Maria Paola Galante;
- per FILCAMS CGIL Nazionale, Andrea Ferrone;
- per FISASCAT CISL Nazionale, Mirco Ceotto;
- per UILTUCS UIL Nazionale, Ivana Veronese;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la Società - dichiarata fallita con sentenza dell'8 novembre 2012 del Tribunale di Venezia, depositata il 28 novembre 2012 - ha fruito della Cig in deroga in favore dei lavoratori con contratto di apprendistato, a far data dal 18 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2012 (e comunque non oltre la naturale scadenza dei contratti di apprendistato), in virtù di verbale di accordo sottoscritto in sede ministeriale in data 18 giugno 2012. Nella medesima data, le parti sociali hanno sottoscritto separato accordo governativo per la concessione della CIGS ex art. 3, co. 1, L. n. 223/1991, in favore del restante organico aziendale non coinvolto dalla Cassa in deroga;

- stante il permanere della situazione di crisi in cui versa la Società, quest'ultima - note prot. n. 0001944 - 0001949 del 24.01.2013 - ha presentato istanza di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto, al fine della concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga per l'anno 2013 e, pertanto, con nota prot. n. 0002572 del 30.01.13, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2 comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

• Al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori, le parti concordano che la Società presenterà istanza di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 fino al 17 giugno 2013, data di scadenza della CIGS concessa per il restante personale, come specificato in premessa.

• Il trattamento riguarderà un numero massimo di **6 lavoratori apprendisti**, di cui n. 1 con contratto in scadenza al 16 gennaio 2013 e n. 1 con contratto part-time al 75 %.

• I lavoratori interessati dalla Cassa sono ripartiti come di seguito specificato:

REGIONE MARCHE (n. 1 lavoratore)

REGIONE VENETO (n. 2 lavoratori)

REGIONE LAZIO (n. 3 lavoratori)

• I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, a fronte della inattività delle sedi.

• Ai sensi dell'art. 7-ter, co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.

• Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.


• Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.


• La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle Parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 teso al riconoscimento della misura di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

HAPPY WEAR SPA in liquidazione


ITALIA LAVORO

OO. SS.


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

